



# **Comune di CERVETERI**

## **P.R.A.E.E.T.**

*PIANO DI RIASETTO ANALITICO DELLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE TERRITORIALI*

## **REGOLAMENTO**

***PER LA LOCALIZZAZIONE, L'INSTALLAZIONE E IL  
RIASETTO DI INFRASTRUTTURE E IMPIANTI DI  
TELEFONIA MOBILE E TECNOLOGIE ASSIMILABILI***

*Ai sensi dell'art. 8, comma 6, Legge 36/2001 e dell'art. 9, comma 7, 8 e 9, L.R. 19/2022*

# **INDICE GENERALE**

## **PREMESSE E DISPOSIZIONI NORMATIVE RICHIAMATE**

### **CAPO I            DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1            Obiettivi e ambito di applicazione**

**Art. 2            P.R.A.E.E.T.**

**Art. 3            Definizioni**

### **CAPO II            CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE RADIOELETTRICHE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA**

**Art. 4            Installazione delle infrastrutture**

**Art. 5            Criteri di scelta delle localizzazioni**

**Art. 6            Relazione e indicazioni per le Aree  
Preferenziali**

**Art. 7            Impianti esistenti**

**Art. 8            Impianti temporanei**

**Art. 9            Programmi biennali delle installazioni**

**Art. 10          Gruppo Permanente di valutazione (GPV)**

### **CAPO III          PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI**

**Art. 11          Unità organizzativa responsabile**

**Art. 12          Istanza di autorizzazione e S.C.I.A.**

**Art. 13          Ulteriore documentazione**

**Art. 14          Pubblicità**

**Art. 15          Catasto delle S.R.B.**

### **CAPO IV          PARTECIPAZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO**

**Art. 16          Consultazione tra comuni confinanti**

**Art. 17          Vigilanza e controllo**

**Art. 18          Sanzioni amministrative**

**Art. 19          Pubblicità dei dati di controllo**

**Art. 20          Partecipazione**

### **CAPO V            DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 21          Disposizioni transitorie e finali**

## PREMESSE E DISPOSIZIONI NORMATIVE RICHIAMATE

### Premesso che

- l'**art. 191** (ex art. 174 TCE) del **Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea** (G.U. UE 9/05/2008), richiama la politica dell'UE fondata sul **Principio di Precauzione** e dell'azione preventiva;
- la **legge n.36/2001** detta i principi per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di assicurare la tutela della salute della popolazione e dei lavoratori, delle lavoratrici e dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto degli **artt. 9 e 32 della Costituzione** e assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici ;

### Visto

- l'**art. 8, comma 6 della legge 22 febbraio 2001 n. 36**, che, sulla base della nuova formulazione di cui all'art. 38, comma 6, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, e, successivamente, modificato dall'art. 18, comma 8, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, recita testualmente:  
*“I comuni possono adottare un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4.”*;
- il **Decreto Presidente Consiglio Ministri 8 luglio 2003**, Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. (G.U. n. 199 del 28-8-2003);
- il **D.Lgs. 259/2003**, recante *“Codice delle Comunicazioni elettroniche”*, i cui artt. 87 e segg. disciplinano le procedure autorizzative per l'installazione di impianti di telefonia mobile;
- la **direttiva (UE) 2018/1972**, istitutiva del **Codice europeo delle comunicazioni elettroniche**, recepita con **D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207**, le cui disposizioni sostituiscono gli articoli da 1 a 98 del CCE, **D.Lgs. 259/2003**, nella disciplina sui procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici;
- **gli artt. 115 e 117 Cost.** a seguito della riforma costituzionale del Tit. V operata con la L. 18 ottobre 2001 n. 3, e, in particolare, in ragione della disposizione di cui al nuovo art. 117 Cost. (secondo il comma 6 *“i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”*), la potestà regolamentare dei Comuni ha assunto, nel sistema generale delle fonti normative, un ruolo nuovo rispetto al sistema previgente;
- il **D.M. 10/09/1998 n. 381** – Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana;

- la **Legge 20 marzo 2001, n. 66** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi. (*G. U. n. 70 del 24 marzo 2001*);
- il **DPR 380/2001**, art. 3, lett. e) recante “*Testo Unico dell’Edilizia*”, laddove agli enti locali è pienamente riconosciuto il potere sulla verifica della compatibilità urbanistica in merito alla “*installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione*”;

### Considerato che

- la disciplina del **D.Lgs 259/2003**, conforme a criteri rilevanti anche sul piano comunitario di semplificazione amministrativa, prevede la confluenza in un solo procedimento di tutte le tematiche rilevanti per le installazioni, senza privare l'ente locale del suo potere di verificare la compatibilità urbanistica dell'impianto ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (cfr. in tal senso ex multis: Corte Cost., Sentenze: n. 129 del 23 marzo 2006; n. 265 del 21 giugno 2006 e Ord. n. 203 del 18 maggio 2006; Corte Cass. Penale, sez. III, n. 12318, del 23 marzo 2007; CdS sez. VI n. 1768 del 2008; CdS, Sez. VI, n. 3534 del 15 giugno 2006; CdS, Sez. VI, n. 4000 del 26 luglio 2005);

### Visto

- il **D.Lgs. 177/2005** recante “*Testo Unico della Radiotelevisione*”;
- la **L.R. Lazio 11 settembre 1989, n. 56**, Piano regionale degli insediamenti radiotelevisivi;
- **Vista la L.R. Lazio 3/08/2001 n° 19**, istitutiva del CO.RE.COM., che all’art. 12 esprime pareri in materia di telecomunicazione;
- la **L.R. Lazio 27 Febbraio 2004, n. 2** Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004, Art. 50 (*Norme inerenti al trasferimento di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dichiarazione di pubblica utilità*);
- la **Delibera Consiliare del Lazio 1036/2008** con cui è stato approvato il PTCI, Piano Territoriale di Coordinamento per la localizzazione degli impianti di emittenza televisiva;
- **Visto l’art. 1, comma 47, L.R Lazio 22/2009**, che attribuisce ai COMUNI nel cui territorio si è verificato l’illecito il potere di irrogare le sanzioni di cui all’art. 15 L. 36/2001;
- la **Del. G.R. Lazio 1° dicembre 2020 n. 932**, che “*Disciplina le fasi operative inerenti ai procedimenti di riduzione a conformità dei limiti di campo elettromagnetico, avviati ai sensi e per gli effetti della L. 36/2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”*”;
- **Visto il Protocollo d’intesa tra ANCI e Ministero delle Comunicazioni**, per l’installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di stazioni radio base, sottoscritto a Roma, 17 dicembre 2003, vincolante ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 259/2003 per le Amministrazioni locali ed i Gestori della telefonia mobile (TAR Campania, Sez. II, 9 agosto 2007, sentenza n. 899);
- il **D.L. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis)**, convertito in L. 108/2021, ed in particolare l’art. 40 che, nell’ambito del processo di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, ha introdotto le seguenti modifiche:
  - a) All’art. 87 D.Lgs. 259/2003 viene rafforzato il ruolo della **Conferenza di Servizi**, adottata entro 5 giorni dalla presentazione dell’istanza nei casi in cui “*l’installazione dell’infrastruttura è subordinata all’acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal d.lgs. 22/01/2004, n. 42, da adottare*”;

*a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici” (co. 6);*

b) *“La determinazione positiva della Conferenza (di Servizi) sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, 2 autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l’installazione delle infrastrutture di cui al co. 1, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come **dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.**” (co. 7).*

- Il **D.L. 13/2023** convertito in **L. 41/2023**, che modifica l’art. 44, comma 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.lgs. 259/2003), riducendo a **60 giorni** il termine perentorio entro il quale l’ente locale deve esprimersi sulle istanze di autorizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica;
- la **Legge Regione Lazio 23 novembre 2022 n. 19**, pubblicata sul BURL n. 97 del 24/11/2022, il cui art. 9, commi 7-8-9, contiene disposizioni che dettano i criteri per la **“Localizzazione degli impianti per la telefonia mobile e le tecnologie assimilate”**;

### **Considerato che**

- il *“Regolamento per la disciplina delle installazioni delle stazioni radio base per telefonia mobile e telecomunicazioni nel territorio di Cerveteri”*, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 28 del 7 febbraio 2008 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 16 giugno 2011, è stato ulteriormente modificato a seguito di Sentenza del Consiglio di Stato n. 01361/2014, con cui è stato annullato l’intero art. 11;

### **Preso atto che,**

- alla luce delle novità legislative generali, intervenute a semplificare il quadro regolatorio per le procedure di autorizzazione e realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, deve essere garantita adeguata copertura del segnale radioelettrico in tutto il territorio nazionale;

### **Valutata,**

- pertanto, alla luce dei provvedimenti normativi regolatori e dell’intervento del giudice amministrativo, nonché del notevole lasso di tempo intercorso dall’ultima modifica intervenuta, la necessità di aggiornare gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione, attraverso l’adozione di un nuovo Regolamento, volto a disciplinare, in osservanza delle sopra richiamate disposizioni normative, la localizzazione e la corretta gestione delle infrastrutture di comunicazione mobile preesistenti o future nel territorio del Comune di CERVETERI,

**si adottano le disposizioni di cui al presente Regolamento**

# CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### Obiettivi e ambito di applicazione

1. Il Comune di CERVETERI, con il presente Regolamento, nel rispetto dei principi e norme indicate in premessa, disciplina, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge n. 36/2001 e dell'art. 9, commi 7-8-9 L.R. Lazio n. 19/2022, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti per la telefonia mobile e tecnologie assimilabili, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne ed infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura ed il controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici nonché gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni.
2. La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili, installati nel territorio del Comune di CERVETERI.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli apparati di telefonia mobile afferenti alla Difesa nazionale, ai Servizi di emergenza tecnica e sanitaria ed alla Pubblica sicurezza.
4. Sono altresì esclusi gli impianti radio-televisivi, per i quali si rimanda alla normativa nazionale vigente.
5. E', in particolare, obiettivo della Amministrazione comunale di CERVETERI perseguire, attraverso l'attuazione del Regolamento, il corretto insediamento urbanistico, ambientale e territoriale delle infrastrutture ed impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili, da cui scaturiscono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici in radiofrequenza e microonde, al fine di:
  - a. Minimizzare l'esposizione della popolazione ai suddetti campi elettromagnetici, con riferimento ai siti sensibili individuati in modo specifico, adottando criteri, prescrizioni e standard urbanistici diretti a favorire e sostenere la tutela della salute umana, dell'ambiente e del paesaggio, pur garantendo la capillare distribuzione del servizio di telefonia mobile nel territorio del Comune di CERVETERI;
  - b. Assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
  - c. Favorire la consultazione con i comuni confinanti, con l'obiettivo di incoraggiare l'adozione del *co-siting* anche lungo le aree di confine;
  - d. Garantire la trasparenza dell'informazione alla cittadinanza ed attivare i meccanismi di partecipazione alle scelte di governo del territorio.

### Art. 2

#### P.R.A.E.E.T.

#### (Piano di Riassetto Analitico delle Emissioni Elettromagnetiche Territoriali)

1. Parte integrante del presente Regolamento è l'allegato "*Piano di Riassetto Analitico delle Emissioni Elettromagnetiche Territoriali*" (nel prosieguo definito anche solo "PRAEET"), costituito da più elaborati grafici (planimetrie) sui quali sono mappati:
  - a. Gli impianti di telefonia mobile (di seguito anche Stazioni Radio-Base - SRB) esistenti;
  - b. Le aree e gli edifici di proprietà interamente comunale;

- c. Le aree del territorio comunale o i siti pubblici – fondi e/o edifici – preferenziali e disponibili, designati dall’Amministrazione per ospitare future possibili installazioni;
- d. I siti pubblici e/o privati – puntuali, circoscritti e non generalizzati – ove, per le loro caratteristiche, si ritiene necessario minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ai sensi della legge nr. 36/2001 e s.m.i. (c.d. *siti sensibili*).

### **Art. 3**

#### **Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a. Infrastrutture e impianti: insieme di antenne, sale apparati ed apparecchiature meccaniche e radioelettriche (comprese le loro strutture di sostegno e portanti come tralicci, torri, pali ecc.) che emettono un campo elettromagnetico con frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, come descritte e disciplinate dalla guida CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).
- b. Stazioni Radio Base: Sistemi di antenne, apparati e apparecchiature specificamente adibite alla comunicazione per telefonia cellulare.
- c. Antenne Radio-televisive: Sistemi di antenne, apparati e apparecchiature specificamente adibite alla trasmissione di segnali per i servizi radio e televisivi.
- d. P.R.A.E.E.T. (Piano di Riassetto Analitico delle Emissioni Elettromagnetiche Territoriali): Piano settoriale di analisi e studio del territorio che individua, sulla base dei criteri indicati nel presente regolamento, le aree più idonee ove localizzare gli impianti di cui all’art. 1 del presente regolamento, nonché l’eventuale risanamento degli esistenti. Il P.R.A.E.E.T. costituisce un “*piano dinamico*”, suscettibile di essere aggiornato dall’Amministrazione ogni anno e/o a seguito di una sopravvenuta esigenza di pianificazione del territorio.
- e. Operatore: soggetto abilitato ad installare e mantenere gli impianti di cui all’art. 1 del presente regolamento.
- f. Co-siting.: procedura di accorpamento e/o razionalizzazione degli impianti di cui all’art. 1 del presente regolamento, sulla base dei criteri localizzativi dettati dal successivo art. 4.
- g. Servizio di telefonia mobile: insieme di tecnologie abilitate alla diffusione dei segnali radio agli apparati ricetrasmittenti dell’utenza, secondo una specifica ed autonoma modalità. Sono, ad esempio, “Servizi” il GSM, l’UMTS, il GPRS, l’LTE, il 5G ed eventuali servizi futuri di nuova e diversa tecnologia.
- h. Servizi Radio e Televisivi: insieme di tecnologie abilitate alla diffusione dei segnali radio-tv agli apparati ricetrasmittenti dell’utenza, secondo una specifica ed autonoma modalità. Sono, ad esempio, servizi Radio-Televisivi le emittenti televisive pubbliche e private, le radio pubbliche e private ed i servizi necessari alle forze dell’ordine, della protezione civile ecc.
- i. Siti sensibili: aree, immobili o porzioni di territorio che, per i servizi e le funzioni espletate, risultano potenzialmente esposte ai campi elettromagnetici emessi dalle infrastrutture di comunicazione elettronica. Sono individuati quali siti sensibili:
  - i.1 *gli ospedali, le case di cura e di riposo e le strutture di accoglienza socio-assistenziali;*
  - i.2 *le scuole e gli asili nido, i parchi gioco;*
  - i.3 *Luoghi puntualmente individuati dall’Autorità preposta al vincolo o dall’Amministrazione nella cartografia allegata, di particolare pregio architettonico, culturale, monumentale, storico o paesaggistico-ambientale, salvo, ove necessario, parere favorevole dell’Ente competente alla tutela del bene ed alla valutazione delle soluzioni di mimetizzazione proposte dal Gestore.*

- j. Piani di Rete: piani di sviluppo, solitamente biennali, presentati dalle Compagnie Telefoniche all'Amministrazione per la pianificazione degli impianti di Stazioni Radio Base.
- k. G.P.V.: Il Gruppo Permanente di Valutazione è l'Osservatorio sull'elettrosmog con funzioni consultiva e di valutazione.

## **CAPO II**

### **CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE RADIOELETTRICHE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA**

#### **Art. 4**

##### **Installazione delle infrastrutture**

1. L'installazione di infrastrutture relative ad impianti di cui all'art. 1 del presente Regolamento è consentita su tutto il territorio del Comune, nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui al successivo art. 5 e contenuti nel P.R.A.E.E.T., nonché di quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Nel rispetto dei criteri di cui all'art. 5, previa approvazione con delibera di Consiglio Comunale, sentita la commissione consiliare competente, viene elaborato il P.R.A.E.E.T., che individua le aree preferenziali per la localizzazione degli impianti di cui all'art. 1, in osservanza dei criteri di localizzazione dettati dall'art. 9, comma 7, L.R. Lazio n. 19/2022; all'interno di dette aree sono individuati, in concertazione con gli operatori interessati, i siti definitivi.

#### **Art. 5**

##### **Criteri di scelta delle localizzazioni**

1. I criteri guida che determinano le scelte localizzative delle infrastrutture, oggetto del presente Regolamento, sono informati al Principio di Precauzione di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) L. 36/2001 nonché al mantenimento di livelli di campi elettromagnetici di cui alla Risoluzione 1815/2011 dell'Assemblea Plenaria del Consiglio d'Europa.
2. L'Amministrazione individua, attraverso lo strumento del P.R.A.E.E.T., le aree idonee ad ospitare gli impianti di telefonia mobile, sulla base dei seguenti criteri indicati dall'art. 9, comma 7, L.R. Lazio n. 19/2022:
  - a. Garanzia dell'osservanza dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 8/07/2003 e progressivo raggiungimento dell'obiettivo di qualità, definito dalla L. 36/2001 art. 3 comma 1, lett. d) e dal D.P.C.M. 8/07/2003 art. 4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 4 del D.P.C.M. 8/07/2003, con il presente regolamento sono individuate come aree intensamente frequentate, all'interno del territorio comunale, le aree sensibili di cui all'art. 2 punto i).
  - b. Individuazione dei nuovi siti, in via prioritaria, ma non esclusiva, su aree o immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale.
  - c. Distribuzione dei nuovi impianti in coubicazione (*co-siting*), laddove tecnicamente possibile.
  - d. Riduzione dell'impatto visivo degli impianti, con particolare riguardo agli edifici storici, di rilevanza culturale e ambientale, ed incentivazione all'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili al tempo dell'installazione, sia per i nuovi impianti che per l'adeguamento e razionalizzazione di quelli esistenti.



- e. Non è consentita l'installazione di infrastrutture per impianti di telefonia mobile sopra e nei pressi dei siti sensibili di cui all'art. 3 punto i) e nelle immediate adiacenze degli stessi.
- f. Si potrà procedere alla installazione di impianti di telefonia mobile in aree o siti ritenuti sensibili solo se tutte le precedenti localizzazioni risultano impossibili, inadeguate o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e comunque nel rispetto dei criteri di tutela relativi alle aree sensibili.
- g. Sono preferibili aree non densamente abitate, al fine di ridurre il numero dei siti complessivi, nel rispetto delle esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.
- h. Qualora siano pianificate stazioni radio base su aree soggette a vincolo paesaggistico, il progetto dovrà ottenere l'autorizzazione prevista dal Decreto Legislativo 42/2004 (c.d. Codice Urbani) e successivi aggiornamenti e contenere ogni accorgimento idoneo a ridurre al massimo l'impatto sul paesaggio. Nelle aree in cui sussistono vincoli sovraordinati di tipo paesaggistico-archeologico sono da prevedere sia forme, che materiali e colorazioni che risultino compatibili con il paesaggio e con le prescrizioni dettate in materia dalla competente sovrintendenza.
- i. L'assegnazione di terreni o edifici o manufatti pubblici agli operatori avviene a titolo oneroso. Il Comune, con delibera di Giunta Comunale, stabilisce ed aggiorna, ai sensi della normativa vigente, l'ammontare dei canoni di affitto per ogni area, appartenente al patrimonio disponibile, individuata come idonea all'installazione degli impianti di cui all'art. 1 del presente regolamento. Sono fatte salve le ipotesi in cui trova applicazione il canone di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

## **Art. 6**

### **Relazione e indicazioni per le Aree Preferenziali**

1. La "*Relazione sulle Aree Preferenziali*", allegata al PRAEET, contiene le specifiche tecniche e le indicazioni di ogni Area Preferenziale, con individuazione dell'eventuale sito puntuale su cui procedere all'installazione.
2. Le Aree Preferenziali, indicate dal PRAEET alla tavola "*Mappe delle Aree Preferenziali per le Stazioni Radio Base*", sono numerate ed indicano l'area in cui effettuare le ricerche dell'eventuale sito puntuale definitivo.

## **Art. 7**

### **Impianti esistenti**

1. Al fine di assicurare la conformità degli impianti esistenti ai contenuti del P.R.A.E.E.T., i gestori presentano, entro 12 mesi dalla approvazione del Regolamento, un piano di riqualificazione e/o delocalizzazione, da concordare con l'Amministrazione.
2. Per gli impianti esistenti, che non rispettino le prescrizioni tecniche intese a minimizzare l'esposizione ai livelli di campo elettromagnetico, compatibilmente con la qualità del servizio e le migliori tecnologie disponibili, i gestori dovranno provvedere a ricondurli a conformità, nei tempi e modi prescritti dalla Del. G.R. Lazio 932/2020.

## **Art. 8**

### **Impianti temporanei**

1. Nel caso di installazione di impianti temporanei di telefonia mobile, che si ritenga necessaria per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, manifestazioni, eventi, spettacoli, la disciplina autorizzativa è dettata dall'art. 47 del nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D.Lgs. 207/2021 (ex art. 87-quater D.Lgs. 259/2003).

## **Art. 9**

### **Programmi biennali delle installazioni (*Piani di Rete*)**

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici in ogni parte del territorio comunale, entro il 30 giugno di ogni anno i gestori delle reti interessate presentano al Comune il programma biennale di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nel biennio successivo (Piano di rete). Il programma indica gli impianti fissi che il gestore intende installare nonché le eventuali necessità di interventi di implementazione di servizi o modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti. Il programma deve includere un elenco ed una mappa comprensivi dell'indicazione della localizzazione e della tipologia degli impianti esistenti nonché di quelli previsti, evidenziando la priorità degli impianti.
2. Il programma deve essere presentato anche su supporto informatico e contenere la documentazione stabilita con specifico atto del Servizio Ambiente.
3. Nel caso i Gestori non presentino il menzionato Piano di rete si prescinde da esso e rimane valido quello presentato in precedenza.
4. Qualora le installazioni indicate nei Piani di rete siano impedita da vincoli non superabili, i gestori potranno presentare all'Amministrazione comunale un piano alternativo per la copertura dell'area in questione (ad es. tramite tecnologia micro-celle).
5. Il Servizio Ambiente dopo il 30 giugno di ogni anno avvia una fase preliminare di analisi degli eventuali Piani di rete presentati dai gestori. In tale fase il Comune può richiedere degli incontri con i Gestori al fine di poter valutare con maggior dettaglio le richieste ed eventuali modifiche alle stesse.
6. Nel caso di non rispondenza dei Piani di rete al P.R.A.E.E.T., il Responsabile del Servizio Ambiente convoca il Gruppo Permanente di Valutazione (G.P.V.) di cui al successivo art. 10, anche al fine di valutare la possibilità di procedere ad una eventuale modifica del P.R.A.E.E.T.

## **Art. 10**

### **Gruppo Permanente di Valutazione**

1. Fanno parte del Gruppo Permanente di Valutazione il Responsabile del Servizio Ambiente, il Sindaco, l'assessore o il consigliere delegato all'ambiente, un rappresentante per ciascuna delle associazioni che abbiano interesse statutario per le tematiche di tutela ambientale individuate mediante apposito avviso.
2. Il Gruppo Permanente di valutazione:
  - effettua la valutazione dei Piani di rete di cui al precedente art. 9, comma 6;
  - è anche delegato a coordinare l'azione didattica nelle scuole di ogni ordine e grado e di educazione del cittadino, al fine di fornire agli studenti ed ai cittadini le corrette informazioni sui rischi dell'inquinamento elettromagnetico e sull'uso corretto delle nuove tecnologie.
3. Per le attività di cui al precedente comma 2, il G.P.V., valutatane l'opportunità, può avvalersi di supporti esterni specialistici.
4. Gli esiti della valutazione del G.P.V. sono riportati in apposito verbale.

## **CAPO III**

### **PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI**

#### **Art. 11**

##### **Unità organizzativa responsabile**

1. La domanda per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente deve pervenire al S.U.A.P.

#### **Art. 12**

##### **Istanza di autorizzazione e S.C.I.A.**

1. Per l'installazione degli impianti di comunicazione elettronica e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi si applica la disciplina del nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D.lgs. n. 259/2003, come modificato dal D.Lgs. 207/2021 agli artt. 44, 45, 46, 47 e 49 (ex artt. 87, 87-bis, 87-ter, 87-quater e 88 del vecchio codice), nel rispetto degli obiettivi contenuti all'art. 1 del presente regolamento.
2. Per l'installazione degli altri tipi di impianti, comunque ricadenti nell'ambito di cui all'art. 1 del presente regolamento, si applica quanto previsto dal D.P.R. n. 380/2001.
3. La richiesta di autorizzazione o la S.C.I.A. devono essere presentate in conformità ai modelli indicati nell'allegato 13 del D.Lgs. 259/2003.

#### **Art. 13**

##### **Ulteriore documentazione**

1. Le istanze o segnalazioni di inizio attività devono essere corredate anche di tutta la documentazione prevista dalla legislazione e dai regolamenti vigenti per la realizzazione dei supporti e delle opere civili.
2. Le istanze o segnalazioni devono, altresì, essere corredate di una cartografia riportante i tracciati dei cavi e/o delle reti di alimentazione.

#### **Art. 14**

##### **Pubblicità**

1. Il Responsabile del S.U.A.P. non appena riceve copia dell'istanza di autorizzazione o della S.C.I.A. provvede a pubblicizzarla mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi, nonché pubblicazione sul sito Internet del Comune per trenta giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 44, comma 5 nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.lgs. 259/2003 e D.lgs. 207/2021) e, in ogni caso attraverso canali, ordinari o telematici, idonei ad essere agevolmente consultati da ogni cittadino e a mezzo di agenzie di stampa locali.
2. La pubblicità di cui al comma precedente deve avvenire senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.

#### **Art. 15**

##### **Catasto delle S.R.B.**

1. E' istituito il catasto degli impianti di SRB ricadenti nel territorio comunale, che sarà aggiornato annualmente dal Responsabile del Servizio Ambiente.

## **CAPO IV**

### **PARTECIPAZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO**

#### **Art. 16**

##### **Consultazione tra comuni confinanti**

1. Ai sensi del comma 9, lett. b), art. 9 L.R. 19/2022, qualora l'impianto da realizzare sia localizzato entro i 200 metri dal confine comunale, l'Amministrazione comunale può avviare procedure tese ad assicurare la consultazione tra comuni confinanti, al fine di favorire l'installazione su strutture di supporto comuni o all'interno di siti comuni.

#### **Art. 17**

##### **Vigilanza e controllo**

1. Successivamente all'ottenimento del titolo abilitativo per l'installazione dell'impianto il Comune potrà procedere in qualsiasi momento alla vigilanza prevista dall'art. 14 della legge n. 36/2001, secondo le modalità nello stesso indicate. In caso di impossibilità dell'ARPA Lazio ad effettuare tempestivamente i controlli di cui al citato art. 14 il Comune potrà avvalersi della consulenza del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. o di società private fornite di adeguate competenze e dotate di strumentazioni analoghe a quelle in uso all'ARPA Lazio.
2. I gestori sono obbligati a comunicare al Comune eventuali variazioni degli impianti da loro gestiti.
3. Il Comune, inoltre, potrà chiedere agli enti gestori:
  - a. Misurazioni e confronti con situazioni preesistenti;
  - b. Individuazione di soluzioni alternative di localizzazione, in riferimento a quanto stabilito dal DPCM 8 Luglio 2003 e ciò in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione;
4. Il Comune svolgerà azioni di monitoraggio h24 almeno una volta l'anno, avvalendosi di soggetti qualificati per esperienza e professionalità, di natura pubblica o privata, interni o esterni all'Amministrazione, non riconducibili agli operatori delle comunicazioni elettroniche. Costituiscono criteri di priorità per l'individuazione dei siti da sottoporre a controllo la potenza di emissione dell'impianto e la rilevanza rispetto alla possibile esposizione dei cittadini.
5. I dati delle misure devono essere posti a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati, anche attraverso la rete civica, in modo che possa essere letto da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni.

#### **Art. 18**

##### **Sanzioni amministrative**

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1 della L. 36/2001, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 8.07.2003 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione pecuniaria. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.

2. In caso di inosservanza delle norme previste per l'autorizzazione all'installazione dell'impianto, delle norme in materia di emissioni, paesaggio, salute ed edilizia, è disposta anche la sanzione accessoria della sospensione dell'atto autorizzativo da 2 a 4 mesi; in caso di nuova infrazione da parte del medesimo licenziatario sullo stesso impianto, l'autorizzazione è revocata ai sensi dell'art. 15, comma 4, della L. 36/2001.
3. In materia edilizia si applicano le sanzioni previste dal Capo II del Titolo IV del D.P.R. 06.06.2001 nr. 380 (Testo Unico dell'Edilizia) e s.m.i.;
4. In materia paesaggistica si applicano le sanzioni stabilite dal D.lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
5. L'art. 1, comma 47, L.R Lazio 22/2009, attribuisce ai COMUNI nel cui territorio si è verificato l'illecito il potere di irrogare le sanzioni di cui all'art. 15 L. 36/2001.

## **Art. 19**

### **Pubblicità dei dati di controllo**

1. Al fine di tutelare la salute e l'ambiente dalla esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, il Comune deve garantire l'informazione sulle attività di installazione, monitoraggio e localizzazione degli impianti, attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet o mediante il ricorso a strumenti od attività idonee a perseguire tale obiettivo, come prescritto dall'art. 44, comma 5, nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.lgs. 259/03, come innovato dal D.lgs. 207/21).
2. A tal riguardo il Comune promuove periodiche e specifiche campagne di informazione e di educazione all'uso delle tecnologie di comunicazione mobile, avvalendosi di esperti incaricati da Arpa Lazio o da società e/o associazioni all'uopo indicate.

## **Art. 20**

### **Partecipazione**

1. L'Amministrazione Comunale, ai sensi di quanto contenuto nell'art. 9, co. 9 L.R. 19/2022 ed espressamente indicato nell'art. 1, comma 5, lett. d) del presente Regolamento, garantisce la tempestiva informazione, trasparenza e partecipazione degli atti alla popolazione. A tal fine, rende disponibile sul proprio sito istituzionale gli esiti dei monitoraggi dei campi elettromagnetici effettuati sul territorio comunale.

## **CAPO VI**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

## **Art. 21**

### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento, dalla sua entrata in vigore, sostituisce in tutte le sue parti il "*Regolamento per la disciplina delle installazioni delle stazioni radio base per telefonia mobile e telecomunicazioni nel territorio di Cerveteri*", approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 28 del 7 febbraio 2008, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 16 giugno 2011.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.